

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 65/A

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di stabilire il termine perentorio entro il quale le società interessate all'eventuale sostituzione, prevista dall'art. 49, lett. c) -Lega Nazionale Dilettanti delle N.O.I.F., devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato Serie C 2020/2021;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale

d e l i b e r a

le società interessate alla procedura di sostituzione di cui all'art. 49, lett. c) -Lega Nazionale Dilettanti- delle N.O.I.F., dovranno documentare, entro il **termine perentorio del 27 agosto 2020**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020 e presentare entro il suddetto **termine perentorio del 27 agosto 2020**, apposita domanda alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla F.I.G.C. deve essere corredata:

da tutta la documentazione prevista dal Titolo I), paragrafo II), dal Titolo II) e dal Titolo III), del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, come modificato dal C.U. n. 28 del 31 luglio 2020, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Serie C;

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 unitamente alla tassa di iscrizione al medesimo campionato;
- dall'originale della garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale 22/A del 17 luglio 2020, da:
  - a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
  - b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se

accertato dall'agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche a mezzo posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente;

- dalla dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione in Serie B, secondo le prescrizioni previste dal Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020.

Le certificazioni di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, previste dal Titolo I), paragrafo III), lettera A), punti 1), 2), 3), 4) e 5) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020 devono pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 31 agosto 2020.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020 devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 31 agosto 2020.

**La domanda verrà dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui la società non sia ammessa al Campionato Nazionale Serie D 2020/2021.**

\*\*\*\*\*

Le decisioni in merito alle domande di ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di sostituzione, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1658 del Consiglio Nazionale del 25 febbraio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina